



Comune di Dolceacqua

Provincia di Imperia

Via Roma 50 – 18035 Dolceacqua (IM) Tel. 0184-206444 Fax. 0184-206433

Web: www.dolceacqua.it Email: comune.dolceacqua.im@legalmail.it

C.F./P.I. 00250170081



Prot. n. 2854

Dolceacqua, 6 maggio 2020

ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 6 MAGGIO 2020

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 26 APRILE 2020 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DOLCEACQUA.

IL SINDACO

Preso atto che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Il Consiglio dei ministri con la delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", in forza del quale il Sindaco è autorità sanitaria locale e pertanto autorizzato ad emanare ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto Presidente Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza



Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano:
Marchio di Qualità Turistico Ambientale Per L'entroterra





Comune di Dolceacqua

Provincia di Imperia

Via Roma 50 – 18035 Dolceacqua (IM) Tel. 0184-206444 Fax. 0184-206433

Web: www.dolceacqua.it Email: comune.dolceacqua.im@legalmail.it

C.F.P.I. 00250170081



epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

- il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;

- il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Richiamati, in particolare, del DPCM 26 aprile 2020:

- l'articolo 1, comma 1 *"lett. d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera"*; *lett. f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività"*; *"lett. i)omissis..... Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"*;

- l'articolo 3, commi 2, 3 e 4 *"2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 4. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;*

Vista la circolare del Ministero della Salute dell'8 aprile 2020, prot. 0012302, ad oggetto *"Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione"* che ha sostituito la circolare del 1° aprile 2020, prot. 0011285;

Richiamata la direttiva del Ministro dell'Interno n. 15350/117 del 3 maggio 2020 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

Vista l'ordinanza n. 25/2020 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria ad oggetto *"Misure in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 26 aprile 2020"*;



Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano:
Marchio di Qualità Turistico Ambientale Per L'entroterra





Comune di Dolceacqua

Provincia di Imperia

Via Roma 50 – 18035 Dolceacqua (IM) Tel. 0184-206444 Fax. 0184-206433

Web: www.dolceacqua.it Email: comune.dolceacqua.im@legalmail.it

C.F.P.I. 00250170081



Richiamata l'ordinanza sindacale n. 7 del 29.04.2020 ad oggetto "*Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 - Ulteriori disposizioni relative alla regolamentazione del mercato settimanale del giovedì mattina di piazza Garibaldi*";

Ritenuto utile e necessario, ancora di più nella "Fase 2", garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio comunale di Dolceacqua;

Considerato che il citato provvedimento nazionale (DPCM 26 aprile 2020) e Regionale (Ordinanza n.25 del 3 maggio 2020) consentono maggiori spostamenti di persone e che è pertanto maggiormente necessario contemplare la ripresa delle attività e spostamenti nel territorio del Comune di Dolceacqua con l'esigenza di garantire la salute umana, evitando il diffondersi del contagio COVID-19;

Richiamate le condizioni di estrema necessità ed urgenza, peraltro indicate anche nell'ordinanza regionale 25/2020, e la possibilità dei Sindaci di adottare con propria ordinanza misure di contenimento più restrittive (e non in contrasto) con la citata Ordinanza regionale, al fine di evitare assembramenti e garantire il rispetto delle distanze interpersonali, disciplinando l'apertura o chiusura di luoghi, aree o zone pubbliche, conseguentemente limitandone o contingentando l'accesso ovvero vietandolo;

Visto l'art. 50, comma 4, del D.L.gs 267/2000 del TUEL;

Considerato:

- che le raccomandazioni sanitarie adottate dallo Stato e dalla Regione Liguria sono finalizzate a limitare la mobilità delle persone, fatte salve le comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero di salute, anche in ragione del fatto che un numero elevato di soggetti potrebbero essere infetti dal virus COVID-19, pur essendo asintomatici;
- che le autorità sanitarie nazionali e locali hanno chiarito che la diffusione del virus COVID-19 avviene principalmente attraverso le goccioline prodotte dalle persone e diffuse nell'ambiente tramite l'apparato respiratorio;
- che mantenere la massima attenzione ed utilizzare ogni accorgimento e/o dispositivo di sicurezza sanitaria è un diritto dovere a cui non dobbiamo rinunciare per noi stessi e per gli altri, ponendo la massima attenzione alle modalità di svolgimento delle attività da considerarsi non sospese, sugli spostamenti e nei rapporti con chi ci circonda;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento, limitatamente agli aspetti di competenza, è stata svolta dal Responsabile del procedimento dott.ssa Monica VEZIANO, responsabile dell'area affari generali del Comune, che quindi ne ha verificato la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo comma del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Per tutto quanto sopra premesso,

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate, e non in contrasto con le ordinanze, decreti e altra normativa regionale o statale:

nel centro cittadino, con decorrenza immediata e sino alle ore 24.00 di domenica 17 maggio 2020:

1) a tutte le persone di indossare, in modo corretto (copertura del naso e della bocca), i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (cd. mascherine), a integrazione della distanza interpersonale di un metro, oltre ai casi e nei modi indicati dall'art. 3 del DPCM 26 aprile 2020 ("*nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza*");



Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano:
Marchio di Qualità Turistico Ambientale Per L'entroterra





Comune di Dolceacqua

Provincia di Imperia

Via Roma 50 – 18035 Dolceacqua (IM) Tel. 0184-206444 Fax. 0184-206433

Web: www.dolceacqua.it Email: comune.dolceacqua.im@legalmail.it

C.F./P.I. 00250170081



2) l'obbligo di indossare la mascherina facciale è escluso, oltre ai casi previsti dall'art. 3 del DPCM 26 aprile 2020 (*"i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti"*) anche nell'ipotesi di svolgimento dell'attività sportiva, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento sociale di 2 metri;

3) tutto il personale avente contatto con il pubblico, che lavora all'interno delle attività economiche o di servizi consentiti dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali, con la stretta osservanza delle misure di cui all'allegato 5 del D.P.C.M. del 27/04/2020, dovrà essere sempre dotato di dispositivo di protezione delle vie respiratorie, quindi di mascherina, anche se creati artigianalmente dall'utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro (qui anche denominate "mascherine di comunità", previste all'art. 3, comma 3, del DPCM 27 aprile 2020) purché in modo corretto, adottando le principali misure e informazioni di protezione personale di seguito indicate;

4) oltre a quanto previsto al precedente punto 1 (uso dispositivo protezione vie respiratorie), il personale avente contatto con il pubblico operante nel settore del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande dovrà utilizzare anche guanti "usa e getta" durante le fasi di vendita, manipolazione, trasformazione e in ogni altra fase lavorativa, garantendo che con gli stessi guanti non si tocchino soldi o altri oggetti;

5) l'accesso, da parte di chiunque (operatori, clienti, fornitori, fruitori di servizi, congiunti, amici, ecc.), negli orari di apertura, di edifici pubblici, esercizi commerciali e artigianali, uffici postali, uffici bancari e ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone (accesso al pubblico), è consentito solo indossando dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine o mascherine di comunità) in modo corretto (copertura del naso e della bocca);

6) il medesimo obbligo di indossare mascherina è imposto anche durante gli spostamenti per qualsiasi motivo **nel centro del paese e lungo la pista ciclabile**, in quanto luoghi maggiormente frequentati e conseguentemente ove non è possibile assicurare il distanziamento sociale tra le persone. Inoltre, è altresì imposto anche negli spazi pubblici utilizzati per l'accesso, anche durante l'attesa, ai locali di cui al punto precedente e presso le fermate degli autobus. In merito alla **pista ciclabile**, si precisa che detto obbligo non sussiste nell'ipotesi di svolgimento dell'attività sportiva, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento sociale di 2 metri.

7) permane il divieto di accedere e fruire nei seguenti luoghi, che pertanto rimarranno chiusi, per garantire il mantenimento della distanza interpersonali e gli assembramenti:

- le aree gioco ed aree verdi attrezzate;
- nelle zone attrezzate con strutture ludiche e dell'impiantistica sportiva a libera fruizione o in impianti pubblici;
- su panchine o parapetti posti lungo le strade comunali e vicinali, nonché nelle piazze cittadine, salvo che non vengano garantite le distanze interpersonali di almeno un metro e sia sempre indossata la maschera o altro dispositivo, evitando comunque assembramenti;

8) in particolare, l'accesso ai cimiteri comunali è consentito unicamente in modo individuale, o unitamente ai soli residenti nella stessa abitazione, con l'obbligo di indossare in modo corretto la mascherina facciale, ad integrazione della misura di distanziamento di almeno un metro, e di indossare guanti monouso, o, in alternativa, l'utilizzo di prodotti igienizzanti per le mani, per toccare o maneggiare maniglie, scale ed altri oggetti (rubinetti, innaffiatoi, ecc.) all'interno del cimitero e con il divieto di sostare lungo il percorso per raggiungere le tombe di destinazione. È garantita comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione;





Comune di Dolceacqua

Provincia di Imperia

Via Roma 50 – 18035 Dolceacqua (IM) Tel. 0184-206444 Fax. 0184-206433

Web: www.dolceacqua.it Email: comune.dolceacqua.im@legalmail.it

C.F./P.I. 00250170081



9) tutti gli esercizi commerciali al dettaglio, anche del settore non alimentare, già autorizzati a svolgere la propria attività hanno l'obbligo di fornire i propri clienti guanti usa e getta e soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani nonché di osservare strettamente le misure di cui all'allegato 5 del D.P.C.M. del 27 aprile 2020;

10) per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si richiamano qui il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2020 e le vigenti Ordinanze del Presidente della giunta Regione Liguria;

11) eventuali precedenti provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza sono da ritenersi abrogati;

INFORMA

che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di protezione personale e di igiene respiratoria e delle mani, come quelle sopra indicate; è infatti possibile che l'uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione se non indossate e utilizzate correttamente a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi, quindi:

DISPONE

che le mascherine o gli altri sistemi di protezione personale siano utilizzate nei modi corretti e quindi nel metterli e toglierli ogni persona dovrà:

- prima di indossare guanti e mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
- coprire con la mascherina bocca e naso assicurandosi che la stessa sia integra e che aderisca bene al volto;
- evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa; nel caso in cui la si tocchi, occorre lavarsi previamente le mani;
- sostituirla quando diventa umida, con una nuova e non utilizzarla se è una mascherina monouso;
- per togliere la mascherina occorre prenderla dall'elastico e non toccare la parte anteriore della stessa; se monouso gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani;
- qualora non sia stato possibile reperire mascherine, e solo in questo caso, sarà consentito utilizzare momentaneamente altri sistemi di protezione della bocca e del naso, anche se creati artigianalmente dall'utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro purché in modo corretto, adottando le principali misure e informazioni di protezione personale sopra indicate.

RICORDA che:

- occorre uscire di casa solo per gli spostamenti previsti e principalmente per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità;
- lavarsi spesso le mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; - evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, sempre una distanza interpersonale di almeno un metro;
- garantire l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso, evitando sempre il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri o altri beni;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal proprio medico curante;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

DISPONE

che la presente ordinanza venga:



Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano:
Marchio di Qualità Turistico Ambientale Per L'entroterra





Comune di Dolceacqua

Provincia di Imperia

Via Roma 50 – 18035 Dolceacqua (IM) Tel. 0184-206444 Fax. 0184-206433

Web: www.dolceacqua.it Email: comune.dolceacqua.im@legalmail.it

C.F./P.I. 00250170081



- trasmessa:
 - alla Prefettura di Imperia – Ufficio Territoriale del Governo;
 - alla locale Stazione dei Carabinieri;
 - al Comando della Polizia Locale;
 - alla Regione Liguria.
 - pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
 - adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
 - comunicata ai soggetti interessati.

il Corpo di Polizia Municipale e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

che:

- in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dal D.L.19/2020;
- avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, fatta salva la sospensione dei termini disposti dalla normativa attualmente in vigore.

Dolceacqua, 6 maggio 2020

IL SINDACO
F.to Fulvio GAZZOLA

